Allegato A

LEGGE 19 LUGLIO 1993 n. 236, art. 9

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PIANI FORMATIVI CON PRIORITÀ ALLA FORMAZIONE IN AMBITO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

(Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro 22/09/2004 n.243/V/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 5/10/2004)

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI DEL DECRETO DIRETTORIALE E FINALITÀ DELLA REGIONE TOSCANA

Con il Decreto Direttoriale n. 243/V/2004 del 22/09/2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, ed a favore delle imprese, per svilupparne la competitività. Con delibera della Giunta Regionale 3 ottobre 2005 n. 971, la Regione Toscana ha formulato gli indirizzi per l'attuazione del Decreto in parola ed ha ripartito i finanziamenti fra le Amministrazioni provinciali. La delibera n. 971/2005 prevede l'adozione di un bando regionale a gestione provinciale, per il finanziamento di piani formativi, le cui tipologie sono meglio descritte al successivo art. 6. Per piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato con le parti sociali e rispondente alle esigenze di una o più imprese o di un settore produttivo. La delibera sopra citata chiarisce in particolare che, constatando le difficoltà che ancora permangono circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è intenzione della Regione Toscana dare un forte impulso alla formazione in questo specifico ambito. A tal fine l'intero importo assegnato alla Regione Toscana con il decreto 243/V/2004 è finalizzato al finanziamento di piani formativi diretti ad una o più aziende, con forte priorità alle attività formative nel campo della sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro ed un particolare rilievo alla formazione tecnica e tecnico-operativa.
Con nota operativa n. 27757 del 30.01.2007, il Settore Lavoro e Formazione Continua della Regione Toscana ha confermato le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 971/2005 per la messa a bando delle risorse residue e delle economie ancora disponibili presso le Amministrazioni Provinciali/Circondariali.

ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI

Le risorse destinate al finanziamento del presente bando ammontano complessivamente a **€ 647.732,45.**
Tali risorse potranno essere integrate da ulteriori economie che, prima dell'approvazione della graduatoria, dovessero maturare sui fondi assegnati alla Provincia di Firenze, a valere sui vari atti ministeriali di attuazione dell'art. 9 della Legge n. 236/93 (Circ. n. 193/98, n. 51/99, n. 30/00 e n. 92/00, D.D n. 511/01, n. 296/V/03 e n. 243/V/04).

ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL BANDO

a) ***Ruolo della Regione Toscana:*** gli uffici regionali sono incaricati della predisposizione del presente dello schema di bando nonché dei rapporti con le competenti strutture del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

b) ***Ruolo della Provincia di Firenze:*** alla Provincia di Firenze sono affidate le attività di informazione ai soggetti interessati; accoglimento delle domande di finanziamento dei piani formativi secondo le modalità indicate ai successivi artt. 4 e 12; valutazione e finanziamento degli interventi; adempimenti gestionali; approvazione della rendicontazione finale; monitoraggio dei piani formativi nei confronti della Regione Toscana.

ART. 4 - SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire all'Archivio Generale della Provincia di Firenze a partire dal giorno successivo alla data di emanazione del presente Bando, entro e non oltre le **ore 13** del giorno **16 marzo 2007**.

ART.5 - IMPRESE E LAVORATORI DESTINATARI – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

a) ***Lavoratori destinatari***: I destinatari delle iniziative finanziate sul presente bando possono essere unicamente:
- i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art. 12 della legge 03/06/1975 n. 160 così come modificata dall'art. 25 della legge 21/12/1978 n. 845 e successive modificazioni (contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'I.N.P.S.)
- i lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c del decreto legislativo 181 del 21 aprile 2000 come modificato dal decreto legislativo 297 del 19 dicembre 2002.[1] Tali soggetti devono essere in possesso delle caratteristiche indicate al punto 7 della successiva lettera b) ed essere iscritti ad un centro per l'impiego della Regione Toscana.

b) ***Destinazione del 70% minimo del contributo pubblico di ciascun piano a destinatari prioritari:*** fermo restando il vincolo di cui alla precedente lettera a) di questo articolo, ciascuno dei piani formativi presentati su questo bando deve prevedere, a pena di ammissibilità, la destinazione di almeno il 70% delle risorse pubbliche richieste alle seguenti tipologie di lavoratori (destinatari prioritari):
1. tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti
2. i lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal Titolo VII – Capo I – del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 (vale a dire lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro a progetto) Nel caso di contratti di apprendistato o di inserimento la formazione da erogare deve essere aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria per legge
3. i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
4. le persone iscritte nelle liste di mobilità
5. i lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni
6. i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria
7. i lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi supportate da accordi tra le parti sociali per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione ai sensi dell'art. 17 comma 1 punto d della legge 24/06/1997 n. 196. Tali soggetti devono inoltre essere iscritti ad un centro per l'impiego della Regione Toscana.

c) ***Destinazione del restante 30% del contributo pubblico di ciascun piano a destinatari non prioritari***: fermo restando il vincolo di cui alla precedente lettera a) di questo articolo, il restante 30% delle risorse pubbliche previste dal piano potrà essere destinato a lavoratori occupati senza alcuna limitazione particolare (destinatari non prioritari).

---

[1] La norma in questione definisce lo stato di disoccupazione come *"la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti"*

Ciò significa che ciascun piano potrà essere rivolto sia a destinatari prioritari che non prioritari, a condizione che alla categoria dei prioritari siano destinate risorse pari ad almeno il 70% dell'importo di finanziamento pubblico richiesto per l'attuazione dell'iniziativa. Naturalmente il piano può anche essere rivolto in maniera esclusiva a destinatari prioritari.

Il calcolo dell'importo di finanziamento pubblico per destinatari prioritari e non, deve essere effettuato sulla base del rapporto tra ore di formazione rivolte a tali tipologie di destinatari e monte orario complessivo di formazione prevista.

L'intervento non dovrà lasciare dubbi sul possesso dei requisiti dei destinatari, pena la non ammissibilità dello stesso. L'intervento sarà altresì giudicato interamente non ammissibile qualora includa, anche parzialmente, destinatari non ammissibili o qualora non rispetti la ripartizione obbligatoria fra destinatari prioritari e non prioritari.

I lavoratori destinatari dovranno essere esclusivamente quelli impiegati nelle unità locali ubicate sul territorio della Toscana. Nel caso di piani rivolti a disoccupati le unità locali presso le quali saranno impiegati i lavoratori dopo l'assunzione dovranno essere esclusivamente quelle ubicate sul territorio della Toscana.

d) ***Tipologie contrattuali ammesse alla formazione***: fermo restando il vincolo della lettera a) di questo articolo, i lavoratori indicati ai numeri 1, 5 e 6 della precedente lettera b) nonché i lavoratori appartenenti alla categoria dei destinatari non prioritari (lettera c), qualora inclusi tra i destinatari del piano, devono trovarsi in una delle seguenti situazioni contrattuali o lavorative:

- Tempo indeterminato
- Tempo determinato
- Tempo parziale
- Stagionali
- Soci di cooperative iscritti a libro paga
- Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co)
- Collaborazioni a progetto (co.co.pro.)
- Apprendistato, contratto di formazione e lavoro o di inserimento, purché la formazione da erogare sia aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria per legge
- Lavoratori in cassa integrazione guadagni, sospesi nell'artigianato o in mobilità
- Contratto di lavoro intermittente
- Contratto di lavoro ripartito
- Titolari/soci delle imprese destinatarie iscritti a libro paga
- Titolari/soci delle imprese destinatarie non iscritti a libro paga, limitatamente alle imprese artigiane

e) ***Soggetti esclusi dalla formazione su questo bando***: sono esclusi dai piani formativi finanziati sul presente bando coloro che, nei confronti dell'impresa partecipante, abbiano un rapporto di lavoro autonomo (coloro cioè che sono legati all'impresa dal contratto di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c.), libero professionale (art. 2230 c.c.), di agenzia (art. 1742 c.c.) nonché gli amministratori di società che non siano allo stesso tempo titolari/soci di impresa con le caratteristiche indicate alla lettera precedente.

f) ***Individuazione preventiva delle imprese*****:** a condizione di inammissibilità del piano, le imprese cui è rivolto l'intervento devono essere individuate contestualmente alla presentazione della domanda. Le imprese destinatarie devono sottoscrivere la dichiarazione di adesione allegata. Nel caso di piani destinati, parzialmente o interamente, alla formazione di disoccupati aventi le caratteristiche indicate all'art. 5, dovranno essere indicate, pena la non ammissibilità, le aziende presso le quali i disoccupati saranno assunti.

g) ***Variazioni delle imprese destinatarie:*** la variazione di una o più imprese destinatarie previste nel piano presentato può essere richiesta e concessa solo nel caso di piani rivolti a più di un'azienda, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. che non si apportino modifiche al contributo finanziario pubblico previsto per il piano
2. che, nel caso di piani in materia di qualità e sicurezza (tipologia A del successivo art. 6), la modifica non riguardi la grande o media impresa di riferimento

3. che la quota di finanziamento pubblico complessivo corrispondente alle imprese interessate dalla variazione non superi il limite del 30% del finanziamento pubblico previsto per il piano
4. che essa avvenga prima dell'avvio del piano (quindi prima della firma della convenzione o del rilascio dell'autorizzazione ex art. 17 L.R. 32/2002)
5. che non vi siano modifiche al regime di aiuti di stato prescelto
6. che si continui ad assicurare il rispetto del vincolo circa le caratteristiche degli allievi destinatari (destinazione del 70% minimo ai destinatari prioritari)
7. che nel caso di variazione riguardante imprese contemporaneamente ricomprese nell'ATI, oltre ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti, sia motivata la richiesta specificando ruoli e competenze del nuovo partner.

   Le modifiche devono comunque essere richieste alla Provincia/Provincia di Firenze di competenza ed avranno effetto dal momento dell'autorizzazione rilasciata dal medesimo ente. La richiesta di variazione dovrà contenere i nominativi delle imprese che vengono sostituite e quelle di nuova introduzione, le lettere di rinuncia delle imprese in "uscita", quelle di adesione delle imprese in "entrata" nonché le schede "aiuti di stato" contenenti gli importi di finanziamento complessivo e pubblico rimodulati alla luce della variazione.

   Volendo esemplificare per spiegare la limitazione del 30%, nel caso di un progetto in cui vi sia un contributo pubblico pari a 100 il quale coinvolga 10 imprese ciascuna delle quali riceve un contributo pubblico pari a 10, sarà ammessa la sostituzione di tre imprese (pari al 30% di 100). Parimenti, se il contributo di 100 è suddiviso fra 20 imprese il cui contributo sia pari a 5, sarà ammessa la sostituzione di sei imprese (pari al 30% di 100). Nel caso invece di un progetto pari a 100 (contributo pubblico) al quale partecipano due imprese che ricevono ciascuna un contributo pari a 50, non sarà possibile effettuare alcuna sostituzione delle imprese destinatarie. Se, nel medesimo caso, partecipano due imprese di cui una riceve un contributo pari a 70 e l'altra un contributo pari a 30, sarà possibile procedere alla sola sostituzione di quest'ultima.

   Eccezionalmente potrà essere richiesto ed autorizzato l'aumento del numero di imprese destinatarie a condizione che sia dimostrato che tale aumento non incide negativamente sul raggiungimento degli obiettivi del piano e sempre nel rispetto delle condizioni sopra elencate.

   Eccezionalmente il Provincia di Firenze competente potrà parimenti autorizzare la sostituzione/aumento delle imprese che sia motivatamente richiesta dopo la firma della convenzione o del rilascio dell'autorizzazione a patto che non sia stato dato inizio alle attività formative previste dal piano.

ART. 6 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI E VINCOLI

A valere sul presente bando sono ammissibili le seguenti quattro tipologie di interventi formativi:

TIPOLOGIA A: **Piani formativi in materia di qualità e sicurezza rivolti ad una grande o media impresa e ad un numero minimo di cinque PMI, appartenenti all'indotto economico della prima.**

Si tratta di programmi organici di azioni formative, corredati da accordo con le parti sociali, finalizzati all'omogeneizzazione ed integrazione fra i sistemi di gestione aziendale di una grande o media impresa e quelli dei propri subfornitori, tramite azioni formative attinenti qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro. Obiettivo della Regione Toscana è in particolare quello di favorire l'omogeneizzazione/integrazione fra i sistemi di gestione aziendale di una grande/media azienda (impresa di riferimento) e quelli dei propri subfornitori tramite azioni formative dirette:

- all'adozione ed alla gestione da parte delle PMI di sistemi di qualità certificabili;
- all'adozione di buone pratiche comportamentali/organizzative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

All'interno dei piani formativi le azioni di cui sopra devono essere sviluppate entrambe in maniera coordinata. Le PMI dell'indotto che possono essere destinatarie delle azioni finanziate dal presente bando sono le seguenti:

- subfornitori di beni/servizi che operano all'interno delle unità produttive della grande/media impresa cliente;

- subfornitori in *outsourcing* che operano o meno all'interno delle unità produttive della grande/media impresa cliente.
Questi piani possono coinvolgere anche imprese appartenenti a settori economici differenti ed avere carattere provinciale o interprovinciale. I criteri a cui fare riferimento per stabilire la dimensione delle imprese (grandi, medie e piccole imprese) sono quelli stabiliti a livello comunitario (allegato 1 del Reg. CE 364/2004 che ha modificato il Reg. CE 70/2001), riassunti al successivo art. 10.
Questa tipologia di piano non può essere utilizzata per la formazione di soggetti disoccupati.

TIPOLOGIA B: **Piani formativi settoriali**. Si tratta di programmi organici di azioni formative, corredati da accordo con le parti sociali, concernenti ambiti/materie di interesse comune, rispondenti ad esigenze di più imprese ubicate sul territorio regionale della Toscana appartenenti ad uno stesso settore produttivo. Possono avere carattere provinciale o interprovinciale. Per la presentazione ed ammissibilità dei piani formativi settoriali è necessario individuare imprese destinatarie facenti parte del medesimo settore secondo la classificazione Ateco 2002 (vedi all. H). Tale tipologia di piano può essere utilizzata anche per la formazione di destinatari disoccupati a seguito di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi, per i quali la formazione stessa sia propedeutica all'assunzione presso le aziende destinatarie. In quest'ultimo caso i piani formativi settoriali possono essere rivolti parzialmente o nella loro interezza a destinatari disoccupati.

.

TIPOLOGIA C1: <u>Piani formativi aziendali</u>
Si tratta di programmi organici di azioni formative rivolti alla formazione degli occupati di una sola azienda, corredati da accordo tra azienda e r.s.a./r.s.u. o associazione sindacale territoriale, i quali possono avere anche carattere interprovinciale qualora coinvolgano unità produttive della medesima azienda collocate in diverse aree provinciali. Tale tipologia può essere utilizzata anche per la formazione di destinatari disoccupati a seguito di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi, per i quali la formazione stessa sia propedeutica all'assunzione presso l'azienda destinataria. In quest'ultimo caso i piani formativi aziendali possono essere rivolti parzialmente o nella loro interezza a destinatari disoccupati.

TIPOLOGIA C2: **<u>Piani formativi pluriaziendali.</u>** Sono programmi organici di azioni formative, corredati da accordo con le parti sociali, rivolti alla formazione degli occupati di più imprese, i quali prescindono dal settore economico-produttivo di appartenenza di ciascuna azienda e possono avere carattere provinciale o interprovinciale. Tale tipologia può essere utilizzata anche per la formazione di destinatari disoccupati a seguito di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi, per i quali la formazione stessa sia propedeutica all'assunzione presso le aziende destinatarie. In quest'ultimo caso i piani formativi pluriaziendali possono essere rivolti parzialmente o nella loro interezza a destinatari disoccupati.

a) ***Piani formativi rivolti in maniera parziale od esclusiva a disoccupati aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del precedente art. 5:*** nel caso di piani esclusivamente rivolti a disoccupati, la tipologia di piano formativo da scegliere potrà essere B, C1 o C2 a seconda del numero di aziende presso le quali è prevista l'assunzione e delle loro caratteristiche. La finalizzazione del piano all'inserimento dei disoccupati deve essere concreta e certa e tali caratteristiche devono essere comprovate allegando al piano un accordo aziendale, aggiuntivo rispetto a quello tra le parti sociali, contenente quanto richiesto al successivo art. 8. Gli allievi disoccupati devono essere in numero pari ai soggetti per i quali è prevista l'assunzione dopo la formazione, da considerarsi momento propedeutico alla stessa. Le aziende destinatarie sono naturalmente assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato.
b) ***Ambiti/materie oggetto dei piani formativi:*** a parte la specificità dei piani formativi di tipologia A concernenti qualità e sicurezza, i piani formativi di tipologia B, C1 e C2 possono avere ad oggetto materie/ambiti di interesse della/e impresa/e destinataria/e, fermo restando che particolari tematiche e tipologie di intervento godono di una priorità peculiare come di seguito indicato. Piani formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere formulati nel pieno rispetto del D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 e successive modifiche, ed in generale nel rispetto della normativa vigente in tale ambito.
c) ***Settore Ateco:*** per la presentazione e ammissibilità dei piani settoriali (tipologia B) è necessario individuare imprese facenti parte del medesimo settore secondo la classificazione Ateco 2002.
d) ***FAD:*** Gli interventi possono essere realizzati anche tramite FAD (formazione a distanza) prevedendo l'utilizzo, laddove esistenti, dei moduli formativi della piattaforma TRIO. I soggetti proponenti non possono proporre piani formativi che prevedano la realizzazione di corsi FAD e/o di prodotti didattici che siano già presenti nell'ambito del progetto Trio. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti corsi FAD e prodotti. Nel caso tale disposizione venga disattesa il piano nella sua interezza non è approvabile e finanziabile. Tale obbligo è soddisfatto mediante la sottoscrizione della dichiarazione n. 7 dell'allegato D.
e) ***Localizzazione geografica:*** Le unità produttive delle imprese, destinatarie dei piani formulati sulla base del presente bando, devono essere localizzate sul territorio regionale toscano.

<u>ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI</u>

a) ***Possono presentare ed attuare i piani finanziati sul presente bando:***

- Imprese e raggruppamenti di impresa aventi unità locali ubicate in Toscana (solo ed esclusivamente per interventi rivolti ai propri lavoratori).
- Agenzie formative in possesso di accreditamento, alla data di scadenza del bando alla quale viene presentata domanda, nella macrotipologia C "formazione continua"; in caso di associazione di più soggetti l'obbligo di accreditamento si estende a tutti i soggetti attuatori.

I piani formativi di tipologia A, B e C2 possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto, vale a dire una singola agenzia accreditata, oppure da un'associazione di soggetti, vale a dire agenzie accreditate e/o imprese destinatarie dell'intervento riunite in partenariato. I piani formativi aziendali di tipologia C1 possono essere presentati ed attuati unicamente da una o più agenzie formative accreditate o direttamente dall'impresa destinataria (o da entrambe riunite in partenariato).

Nel caso di piani formativi rivolti, anche parzialmente, a destinatari disoccupati a seguito di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi, il piano formativo (nella tipologia settoriale, aziendale o pluriaziendale) dovrà vedere, fra i proponenti, a pena di ammissibilità, almeno un'agenzia formativa accreditata (eventualmente in partenariato con le aziende che procederanno alle assunzioni o con altre agenzie). Piani destinati, parzialmente o totalmente, a disoccupati che non siano proposti e gestiti da almeno un'agenzia formativa accreditata non sono ammissibili a finanziamento.

b) ***Caratteristiche dei partenariati ammissibili:***

Nel caso in cui sia previsto un partenariato i soggetti attuatori devono associarsi nelle forme sotto indicate, o dichiarare l'intenzione di associarsi nelle sotto indicate forme a finanziamento approvato, ed individuano sin dal momento della presentazione del piano il soggetto capofila.

Sono possibili partenariati formati:

- esclusivamente dalle imprese associate, destinatarie dell'intervento (tranne il caso di piani rivolti parzialmente o interamente a disoccupati)
- esclusivamente da soggetti accreditati (agenzie formative), in cui le imprese sono in posizione di beneficiarie degli interventi;
- da imprese destinatarie e soggetti accreditati.

Le imprese possono presentare domanda come soggetti attuatori di piani formativi (essere cioè inseriti nel partenariato) solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale. Nel caso in cui le imprese destinatarie siano inserite nel partenariato è necessario che tutte ne facciano parte e che ognuna cooperi attivamente all'attuazione del piano con ruoli e compiti chiari e definiti (al fine di evitare che alcune delle imprese destinatarie assumano il ruolo di fornitrici di servizi per le altre che sono solo beneficiarie dell'intervento). Se le imprese si configurano solo come destinatarie dell'intervento (non sono cioè inserite nel partenariato con l'agenzia formativa) non possono svolgere in alcun modo parti dell'intervento.

c) ***Forme del partenariato:*** L'associazione di partner attuatori deve essere obbligatoriamente costituita formalmente - pena la revoca dell'affidamento – in una delle seguenti forme:

1 - Associazione temporanea di impresa o Consorzio (nel caso in cui tutti i soggetti associati siano privati);

2 - Associazione temporanea di scopo o Consorzio (nel caso in cui i soggetti associati siano alcuni pubblici ed altri privati oppure tutti di natura pubblica).

Per soggetto attuatore si intende un soggetto che realizzi effettivamente attività definite e specifiche previste nel piano ed alle quali corrispondano quote di finanziamento.

d) ***Delega:*** Relativamente alla delega a terzi della gestione di attività si fa riferimento a quanto previsto nelle "Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. n. 32/2002" (D.G.R. n. 569/06, e successive modifiche), al § A.1.1, comma *C*.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle azioni formative da associazioni o consorzi agli associati o consorziati o da impresa ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo (art. 2359 CC). La figura del partner (ATI, ATS, Consorzio) è assimilata interamente a quella del soggetto attuatore. Non è quindi considerabile soggetto terzo né può essere oggetto di delega. Copia della convenzione o del contratto stipulato con il soggetto terzo delegato, nel quale siano specificati contenuti, tempi e costi dell'attività eventualmente delegata, deve essere allegata al piano formativo.

e) ***Norme sull'accreditamento***: in materia di accreditamento dei soggetti attuatori, per quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento al disposto della D.G.R. n. 436/2003 e successive modifiche. Il testo della delibera è visionabile sul sito http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/acsedi.htm

f) ***Soggetti sostenitori***: i piani formativi possono essere promossi anche da soggetti sostenitori che si affiancano ad uno o più soggetti attuatori come definiti e specificati nell'articolo precedente. Gli interventi possono cioè prevedere il sostegno e la collaborazione attiva di soggetti che non attuano operativamente attività formative/orientative, né altre attività a cui corrispondano quote del finanziamento assegnato. Tali soggetti non si associano formalmente con i partner attuatori secondo le modalità indicate nell'articolo precedente, ma aderiscono e sostengono l'intervento mediante la partecipazione a specifici comitati di piano, fornendo il proprio contributo agli indirizzi ed al buon andamento dello stesso. Tali soggetti si configurano come soggetti che ricoprono "ruoli chiave" nell'ambito del settore di riferimento e/o nell'ambito delle azioni proposte. Nel formulario di presentazione del piano vengono definiti nel dettaglio ruolo e contributo, nonché le modalità operative della partecipazione. La rete di relazioni attivata per la realizzazione del piano è oggetto di valutazione. Per i soggetti sostenitori è sufficiente allegare lettera di adesione sottoscritta dal legale rappresentante all'interno della quale sia indicata la motivazione dell'adesione, il ruolo ricoperto nel piano e le modalità di partecipazione. Quanto indicato deve essere coerente con quanto riportato nel formulario di presentazione dei piani alla sezione "Soggetti sostenitori".

ART. 8 - ACCORDI FRA LE PARTI SOCIALI E FRA SINDACATI E AZIENDA

Il presente Bando intende favorire e promuovere piani formativi fondati sulla concertazione e sull'accordo fra le parti sociali, in grado di interpretare al meglio le esigenze di mutamento e sviluppo comuni ai settori economici e/o alle realtà produttive ed aziendali individuati quali ambiti di intervento, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali migliorando sicurezza e professionalità dei lavoratori.

La presenza di un accordo fra parti sociali rappresenta requisito di ammissibilità. In particolare si specifica quanto segue:

a) ***Nel caso di piani di tipologia A, B e C2***, è necessario che gli stessi siano accompagnati da un accordo avente le seguenti caratteristiche:
- sia sottoscritto da almeno un'associazione di parte datoriale ed almeno una di parte sindacale; l'accordo deve necessariamente prevedere la firma congiunta su unico documento redatto dalle parti;
- i soggetti firmatari devono essere ricompresi fra i firmatari del "Nuovo patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana" e, nel caso di piani settoriali, rientrare fra quelli rappresentativi del settore di riferimento;
- nel caso i piani formativi riguardino aziende collocate in aree provinciali diverse, occorrerà un accordo fra le parti rappresentative a livello regionale, oppure fra le parti rappresentative di tutte le diverse province coinvolte;
- in tutti i casi, non saranno ritenuti ammissibili piani formativi accompagnati solo dal parere positivo di un'organizzazione datoriale o di un'organizzazione sindacale, presupponendo l'accordo l'adesione di soggetti diversi ed appartenenti ad entrambe le parti.

b) ***Nel caso di piani di tipologia C1*** (piani formativi diretti ad una sola azienda) è necessario che gli stessi siano corredati da un accordo tra azienda e r.s.a./r.s.u. o almeno un'associazione sindacale territoriale

c) ***La qualità dell'accordo di cui alle precedenti lettere a) e b) è oggetto di valutazione.*** Il punteggio attribuito varierà in relazione ai contenuti qualificanti dell'accordo, in particolare alla sua connessione con eventuali iniziative già attivate, esigenze e/o problematiche rilevate

d) ***Piani formativi rivolti parzialmente o totalmente a disoccupati aventi le caratteristiche indicate all'art. 5:*** in tal caso il piano dovrà essere accompagnato, a pena di ammissibilità, oltre che dall'accordo previsto dalla tipologia di piano prescelta, anche da accordo tra azienda/e e almeno un'associazione sindacale territoriale che contenga almeno i seguenti elementi:
- riferimento alla ristrutturazione aziendale o alla crisi di area/settoriale ed agli effetti di queste

- numero di disoccupati destinatari del piano formativo e destinati all'assunzione
- tipo di formazione
- obiettivi della formazione in relazione all'attività lavorativa da svolgere
- aziende che si impegnano all'assunzione e relative unità locali (localizzate in Toscana) di destinazione dei soggetti da assumere
- tipologia contrattuale di assunzione

  L'associazione sindacale di livello territoriale firmataria deve essere ricompresa fra i firmatari del "Nuovo patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana".

Negli accordi dovranno risultare chiaramente i dati anagrafici ed il ruolo ricoperto nell'organizzazione sindacale/datoriale e/o nell'azienda dai soggetti che lo sottoscrivono.

ART. 9 - DURATA DEGLI INTERVENTI E CONTRIBUTO PUBBLICO MASSIMO E MINIMO

a) ***Durata***: la durata dei piani formativi è di 12 mesi dall'avvio.

b) ***Importo***: per i piani formativi di tipologia A, B e C2 è previsto un importo massimo di finanziamento per piano pari ad € 258.000,00, compatibilmente con il budget finanziario a disposizione del Provincia di Firenze. Per i progetti rivolti ad una sola azienda (tipologia C1) è previsto un importo massimo di finanziamento per piano pari ad € 100.000,00.

ART. - 10 NORMATIVA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI STATO

a) **Aiuti di Stato**: il presente bando concerne il finanziamento di azioni di formazione continua che si configurano come aiuti di Stato e che devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione delle stesse. Si configura altresì come aiuto di Stato la formazione di disoccupati propedeutica all'assunzione, pertanto le aziende che si impegnano all'assunzione secondo le modalità previste al punto a) del precedente art. 6 sono assoggettate alla medesima normativa, dovendo optare fra le alternative di seguito esposte. Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, così come modificato dal Regolamento CE n. 363/2004 del 25 febbraio 2004;
- regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

In Regione Toscana il regime degli aiuti destinati alla formazione in relazione ai finanziamenti della legge 236/93 è stato istituito con D.G.R. 15/10/05 n. 1120, come modificata con D.G.R. 29/11/04 n. 1200. Nel caso delle attività formative previste dal presente bando potrà essere applicata, lasciando facoltà di scelta al soggetto proponente da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, sia la normativa *de minimis* che quella prevista dal Regolamento 68/2001 sugli aiuti alla formazione (così come modificato dal Regolamento CE n. 363/2004 del 25 febbraio 2004). Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese, nonché le regole per la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione (Regolamento CE n. 68/2001, così come modificato dal Regolamento CE n. 363/2004 del 25 febbraio 2004);

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole. La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai piani formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo. I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà interessate da un processo di operazioni di salvataggio o ristrutturazione per le quali esse ricevono aiuti pubblici;

- importo dell'aiuto relativo ad un'impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 1 milione di euro.

Regime de minimis (Regolamento CE n. 69/2001)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole. La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo. I seguenti casi risultano inammissibili al regime de minimis:

- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- le imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) non possono beneficiare del de minimis di cui al Regolamento 69/2001[2] (si precisa che le imprese agrituristiche sono ammesse a beneficiare di aiuti conformi al Regolamento 69/2001, purché il progetto di formazione per il quale si richiede l'aiuto in de minimis riguardi esclusivamente l'attività turistica svolta dall'azienda):

A AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi
01.1 COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA
01.11 Coltivazioni di cereali e di altri seminativi nca
01.11.1 Coltivazione di cereali (compreso il riso)
01.11.2 Coltivazione di semi e frutti oleosi
01.11.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4 Coltivazione di tabacco
01.11.5 Coltivazione di altri seminativi
01.11.6 Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
01.12 Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai
01.12.1 Coltivazione di ortaggi in piena aria
01.12.2 Coltivazione di ortaggi in serra
01.12.3 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
01.12.4 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
01.12.5 Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
01.12.6 Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
01.12.7 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
01.12.8 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
01.13 Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie
01.13.1 Colture viticole
01.13.2 Colture olivicole
01.13.3 Colture agrumicole
01.13.4 Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
01.13.5 Colture miste viticole, olivicole e frutticole

01.2 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.21 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo

[2] L'elenco che segue individua la Sezione (ad esempio: **A**), la Divisione (ad esempio: **01**), il Gruppo (ad esempio: **01.11**) e la Classe (ad esempio: 0.11.6). Ove, all'interno di un gruppo, vi siano codici di attività ammesse al de minimis di cui al Regolamento 69/2001, queste sono state omesse. Si veda ad esempio, nel gruppo **15.86 Lavorazione del tè e del caffè,** la classe 15.86.0 Lavorazione del tè e del caffè, dove si specifica che l'esclusione riguarda solamente alcune produzioni (cfr. LIMITATAMENTE A). In maniera analoga, ove alcuni gruppi sono ammessi al beneficio del de minimis di cui al Regolamento 69/2001, questi non sono stati indicati nell'elenco. Si veda ad esempio, nel gruppo **15.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI**, dove sono indicati solamente il gruppo e la classe **15.83 Produzione di zucchero** (15.83.0 Produzione di zucchero). Ancora, nel gruppo **15.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI**, non sono indicati il sottogruppo e la classe **15.52 Produzione di gelati** e 15.52.0 Produzione di gelati, pertanto ammessi al beneficio del de minimis, ex Regolamento 69/2001.

01.21.0 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
01.22 Allevamento di ovini, caprini, equini
01.22.1 Allevamento di ovini e caprini
01.22.2 Allevamento di equini
01.23 Allevamento di suini
01.23.0 Allevamento di suini
01.24 Allevamento di pollame e altri volatili
01.24.0 Allevamento di pollame e altri volatili
01.25 Allevamento di altri animali
01.25.1 Allevamento di conigli
01.25.2 Allevamento di animali da pelliccia
01.25.3 Apicoltura
01.25.4 Bachicoltura
01.25.5 Allevamento di altri animali nca

01.3 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ' MISTA
01.30 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.30.0 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

01.4 ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI
01.41 Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi
01.41.1 Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2 Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3 Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
01.42 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.42.0 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari

01.5 CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI
01.50 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
01.50.0 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi

02 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI
02.0 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI
02.01 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali
02.01.1 Utilizzazione di aree forestali
02.01.2 Silvicoltura
02.01.3 Gestione di vivai forestali
02.02 Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali
02.02.0 Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali

B PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05.0 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
05.01 Pesca
05.01.1 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
05.01.2 Pesca in acque dolci e servizi connessi
05.02 Piscicoltura, acquacoltura
05.02.1 Piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
05.02.2 Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

D ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
15 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE
15.1 PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
15.11 Produzione e refrigerazione di carne del bestiame, escluso volatili e conigli
15.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

15.12 Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli
15.12.0 Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
15.13 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
15.13.0 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne

15.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE E DI PRODOTTI A BASE DI PESCE
15.20 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce
15.20.1 Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
15.20.2 Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi

15.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
15.31 Lavorazione e conservazione delle patate
15.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate
15.32 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
15.32.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
15.33 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca
15.33.0 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca

15.4 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
15.41 Produzione di oli e grassi grezzi
15.41.1 Produzione di olio di oliva grezzo
15.41.2 Produzione di oli grezzi da semi oleosi
15.41.3 Produzione di oli e grassi animali grezzi
15.42 Produzione di oli e grassi raffinati
15.42.1 Produzione di olio di oliva raffinato
15.42.2 Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
15.42.3 Produzione di grassi animali raffinati
15.43 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
15.43.0 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

15.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA (E DEI GELATI)
15.51 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
15.51.1 Trattamento igienico del latte
15.51.2 Produzione dei derivati del latte

15.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI
15.61 Lavorazione delle granaglie
15.61.1 Molitura del frumento
15.61.2 Molitura di altri cereali
15.61.3 Lavorazione del risone
15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie
15.62 Produzione di prodotti amidacei
15.62.0 Produzione di prodotti amidacei

15.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
15.71 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
15.71.0 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
15.72 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
15.72.0 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
15.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
15.83 Produzione di zucchero
15.83.0 Produzione di zucchero
15.86 Lavorazione del tè e del caffè
15.86.0 Lavorazione del tè e del caffè, LIMITATAMENTE A:
- decaffeinazione e torrefazione del caffè
- produzione di caffè macinato, caffè solubile, estratti e concentrati di caffè
- miscelatura di tè ***(il maté è ammesso)***
- confezionamento di tè, incluso quello in bustine
- confezionamento di caffè macinato, incluso quello in cialde
- produzione di infusi (menta, verbena, camomilla, ecc.) e di prodotti di erboristeria
15.87 Produzione di condimenti e spezie
15.87.0 Produzione di condimenti e spezie, LIMITATAMENTE A:

- produzione di spezie,(….).
- produzione di aceto

15.9 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
15.92 Produzione di alcol etilico di fermentazione
15.92.0 Produzione di alcol etilico di fermentazione
15.93 Produzione di vini (da uve non di produzione propria)
15.93.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
15.93.2 Produzione di vini speciali
15.94 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
15.94.0 Produzione di sidro e di altre bevande fermentate
15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
15.95.0 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
15.97 Produzione di malto
15.97.0 Produzione di malto

DB INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO
17 INDUSTRIE TESSILI
17.14 Preparazione e filatura di fibre tipo lino
17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino, limitatamente a:
- gramolatura del lino

I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
60 TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
60.1 TRASPORTI FERROVIARI
60.10 Trasporti ferroviari
60.10.0 Trasporti ferroviari

60.2 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI
60.21 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.22 Trasporti con taxi
60.22.1 Trasporti con veicoli da piazza
60.22.2 Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente
60.23 Altri trasporti terrestri di passeggeri
60.23.0 Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri
60.24 Trasporto di merci su strada
60.24.0 Trasporto di merci su strada

60.3 TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
60.30 Trasporti mediante condotte
60.30.1 Trasporti mediante condotte di gas
60.30.2 Trasporti mediante condotte di liquidi

61 TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA
61.1 TRASPORTI MARITTIMI E COSTIERI
61.10 Trasporti marittimi e costieri
61.10.0 Trasporti marittimi e costieri
61.2 TRASPORTI PER VIE D'ACQUA INTERNE (COMPRESI I TRASPORTI LAGUNARI)
61.20 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
61.20.0 Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)

62 TRASPORTI AEREI
62.1 TRASPORTI AEREI DI LINEA
62.10 Trasporti aerei di linea
62.10.0 Trasporti aerei di linea

62.2 TRASPORTI AEREI NON DI LINEA
62.20 Trasporti aerei non di linea
62.20.0 Trasporti aerei non di linea

62.3 TRASPORTI SPAZIALI (LANCIO DI SATELLITI)

62.30 Trasporti spaziali (lancio di satelliti)
62.30.0 Trasporti spaziali (lancio di satelliti)

63.1 MOVIMENTAZIONE MERCI E MAGAZZINAGGIO
63.11 Movimentazione merci
63.11.1 Movimento merci relativo a trasporti aerei
63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
63.11.4 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
63.12 Magazzinaggio e custodia
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi

63.2 ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AI TRASPORTI
63.21 Altre attività connesse ai trasporti terrestri
63.21.1 Gestione di infrastrutture ferroviarie
63.21.2 Gestione di strade, ponti, gallerie
63.21.3 Gestione di stazioni di autobus
63.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
63.21.5 Gestione di parcheggi e autorimesse
63.21.6 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
63.22 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua
63.22.0 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua
63.23 Altre attività connesse ai trasporti aerei
63.23.0 Altre attività connesse ai trasporti aerei

63.4 ATTIVITÀ DELLE ALTRE AGENZIE DI TRASPORTO
63.40 Attività delle altre agenzie di trasporto
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazione 1994-1999 FSE non devono essere conteggiati per la verifica del rispetto del tetto dei 100.000 euro previsto dalla normativa comunitaria. Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta. La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. Al momento della presentazione dei piani formativi viene richiesta una semplice autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 100.000 euro nei tre anni precedenti la scadenza del bando (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato)**,** secondo le specifiche riportate nella dichiarazione facsimile allegata al formulario. Successivamente, e solo per i piani formativi che saranno dichiarati ammessi a contributo, il dettaglio dei contributi richiesti verrà inserito nel database regionale *Elenco delle imprese destinatarie di aiuti di importanza minore c.d.*

"de minimis", al fine di verificare la correttezza dell'autocertificazione rilasciata dall'impresa[3]. La Regione Toscana si riserva di effettuare un'attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di stato.

b) Massimali di contribuzione e parametri di costo.

Nel caso delle azioni di formazione finanziate sul presente bando, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto proponente e, precisamente:

- **de minimis**: nel caso di applicazione del regolamento n. 69/2001 sugli Aiuti di importanza minore (*de minimis*) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al **20%** come previsto dall'art. 9 comma 3 della legge 19 luglio 1993 n. 236 e come ribadito nel decreto direttoriale 243/V/2004. La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi di personale per i partecipanti al piano formativo, relativi alle ore effettive di formazione). Tale voce di spesa non è in nessun caso riconoscibile quale quota di contribuzione pubblica.
- **aiuti alla formazione**: nel caso del Regolamento di esenzione per gli aiuti alla formazione *(Reg. n. 68/2001 così come modificato dal Regolamento CE n. 363/2004 del 25 febbraio 2004)* valgono le percentuali sotto riportate:

Progetti di formazione generale

	Aree art. 87.3.c) trattato CE %	%	Altre aree %	%
	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	85	65	80	60
Altre categorie di destinatari	75	55	70	50

Progetti di formazione specifica

	Aree art. 87.3.c) trattato CE %	%	Altre aree %	%
	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	50	40	45	35
Altre categorie di destinatari	40	30	35	25

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico piano, si fa presente quanto segue:

- Per l'attuazione del presente bando è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione aziendale riguardante i profili professionali contenuti nel catalogo regionale oppure la formazione per profili dei quali si richiede l'inserimento nel catalogo stesso. L'attestazione in merito viene fornita dalla Regione.
- Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di contributo prevista per le aree ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, si rammenta che va presa in considerazione la sede dell'unità locale nella quale operano i lavoratori interessati dall'attività formativa, e non la sede legale dell'impresa oppure quella dove si svolge l'attività formativa; gli elenchi delle aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera C) del Trattato della Regione Toscana sono reperibili sul sito internet: *http:// www.docup.toscana.it*.
- Per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria sotto illustrata.
- Le categorie svantaggiate di lavoratori che godono della maggiorazione del contributo del 10% sono le seguenti:

[3] Il periodo di tre anni nel quale vanno calcolati i contributi de minimis ricevuti, per verificare il rispetto della soglia dei 100.000,00 € parte dalla data di approvazione del contributo e va a ritroso per tre anni naturali e consecutivi. Quindi non viene considerato l'anno solare (e finanziario) 1° gennaio - 31 dicembre.

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto).

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tali categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

I costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono riportati nella D.G.R. n. 1200/2004 alla quale si rimanda.

La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costi di personale per i partecipanti al piano, relativi alle ore effettive di formazione) fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili e comunque pari al 50% del costo totale delle spese ammesse. Tale voce di spesa non è in nessun caso riconoscibile quale quota di contribuzione pubblica.

In sede di presentazione del piano, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario PED (scheda aiuti di stato) la normativa prescelta *(de minimis* o Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione, tutti gli elementi, evidenziati nel PED (scheda aiuti di stato), necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile

c) Definizione di Piccole e Medie Imprese

Le imprese beneficiarie dovranno indicare la loro natura di PMI o di Grandi Imprese (allegato F – scheda aiuti di stato e dichiarazione relativa allo stato di PMI di cui all'allegato D). Nel caso di scelta di piano formativo di tipologia A la grande o media impresa di riferimento dovrà altresì compilare la relativa dichiarazione di cui all'allegato D.

Per la definizione comunitaria di PMI si rinvia a quanto indicato nell'allegato 1 del Regolamento CE 364/2004 (pubblicato in GUCE Serie L n° 63 del 28/02/2004), che ha modificato l'allegato I del Regolamento CE 70/2001. Si riporta in sintesi quanto contenuto nel suddetto allegato:

1. si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
2. si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
3. si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

E' grande impresa quella che supera i limiti indicati per rientrare nelle categorie di microimpresa, piccola e media impresa.

Oltre ai requisiti attinenti al numero di occupati e fatturato o totale di bilancio, le PMI dovranno possedere il requisito dell'indipendenza come formulato nell'Allegato I al Reg. CE 70/2001 sopra indicato. Per una disamina complessiva dell'allegato I al Reg. CE 70/2001 si faccia riferimento all'allegato O al decreto di approvazione del presente bando.

ART. 11 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per la presentazione di un piano formativo occorre:

1. Domanda di richiesta di finanziamento, in bollo, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila in caso di associazione costituita o da costituire, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, ossia allegando copia di un documento di identità, chiaro e leggibile del soggetto/i firmatario/i. In tale domanda dovrà chiaramente essere dichiarato, pena l'esclusione, il rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati nell'articolo 5 del bando e dovrà altresì essere dichiarato che il medesimo piano non è stato ammesso, né lo sarà in seguito, a contributo nell'ambito di altri programmi regionali o di altri programmi o iniziative nazionali o comunitarie (fac-simile in allegato D);
2. Copia dell'accordo fra parti sociali di cui all'articolo 8 del bando. *In caso di piano destinato a disoccupati* dovrà essere allegata anche copia dell'accordo contrattuale stipulato fra azienda/e e associazione/i sindacale/i territoriale/i.
3. Dichiarazione del soggetto attuatore di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il FSE. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal soggetto proponente unico, o dal capofila di costituenda/costituita associazione in caso di raggruppamento di più soggetti (fac-simile in allegato D - modello 3).
4. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria a cura di tutti i soggetti attuatori (capofila e partners), nella forma prevista dagli artt. n. 46 e n. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (fac-simile in allegato D - modello 1).;
5. Dichiarazione di adesione delle imprese al piano, contenente la dichiarazione ad assumere l'impegno a garantire la quota di cofinanziamento prevista dalle normative comunitarie in materia di aiuti di stato e il numero dei lavoratori da coinvolgere in formazione (fac-simile in allegato D - modello 6);
6. Dichiarazione attestante il rispetto della regola del "*de minimis*" (*se è stata scelta questa opzione*) mediante apposito schema allegato al bando, a cura di ciascuna impresa coinvolta nell'intervento (fac-simile in allegato D - modello 2);
7. Formulario di presentazione del piano formativo - allegato E - e schede di progetto esecutivo (PED) di cui all'allegato F (composte da piano finanziario, scheda di riepilogo finanziario, schede attività formativa e schede aiuti di stato). Il piano finanziario sarà redatto nel rispetto dei limiti indicati nell'allegato G. Scostamenti dalle percentuali di costo previste dovranno essere rigorosamente motivati in sede di presentazione del piano (sezione F del formulario di presentazione) e saranno valutati a cura dell'apposito nucleo di valutazione.
8. Floppy disk contenente formulario di piano e schede di progetto esecutivo (PED) di cui al punto precedente;
9. Dichiarazione relativa allo status di PMI delle imprese destinatarie (*da compilare se ricorre tale condizione*), indicando numero dipendenti, fatturato (o situazione stato patrimoniale) requisito di indipendenza (fac-simile in allegato D - modello 4);
10. Dichiarazione relativa allo status di grande o media impresa (*da compilare in caso di piano di tipologia A da parte della sola impresa di riferimento*) indicando numero dipendenti, fatturato e ulteriori elementi previsti dalla normativa vigente (fac-simile in allegato D - modello 5).
11. atto costitutivo dell'associazione fra i soggetti partner (*se costituita/stipulata*);
12. copia della convenzione o del contratto con il soggetto terzo delegato (*se ricorre il caso*) nel quale siano specificati contenuti, tempi e costi dell'attività eventualmente delegata (cfr. art. 7 del bando)
13. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante del soggetto proprietario dei locali utilizzati per le attività previste dal piano formativo che attesti il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (da non presentare per i locali registrati nella domanda di accreditamento)
14. lettere di adesione al piano da parte di soggetti sostenitori, *se presenti* (cfr. art. 7)

15. dichiarazione del proponente/capofila (fac-simile in allegato D - modello 7) relativa alla realizzazione di corsi Fad e prodotti didattici multimediali (cfr. art. 6 lett. d)
16. prospetto relativo alle quote di contribuzione pubblica e privata attribuite a ciascuna impresa destinataria (fac-simile in allegato D – modello 8); tale prospetto è da compilare *solo in caso di piano rivolto a più di una impresa, le cui quote di cofinanziamento siano differenti* (ad esempio perché vi sono alcune imprese che optano per il *de minimis* ed altre per aiuti alla formazione oppure perché, pur optando tutte per aiuti alla formazione, hanno quote di cofinanziamento differenti)

Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d'identità una sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

a) ***Dove e come presentare la domanda***: Il plico contenente il piano formativo può essere consegnato a mano oppure inviato alla Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale della Provincia di Firenze (vedi anche la successiva lettera b). Ciascuna domanda dovrà contenere la richiesta di finanziamento di un solo piano formativo. Il soggetto che invii i piani formativi per posta è responsabile del loro arrivo o meno presso l'ufficio competente, entro la scadenza fissata. La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. **Non fa fede il timbro postale.** Le domande pervenute successivamente alla data ed all'orario di scadenza sono dichiarate inammissibili.
Le domande devono essere presentate all'Archivio Generale, Via Ginori, 10 50129 Firenze dal lunedì al venerdì, in orario 9-13, e il lunedì e il giovedì in orario 14.30-17.00. **Nel caso di piani formativi non rilegati o le cui parti non siano comunque rese solidali, l'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale perdita di parti del piano formativo presentato.**

b) ***Amministrazione di prevalente coinvolgimento***: nel caso siano coinvolte unità produttive della stessa impresa (o di diverse imprese) oppure diverse imprese localizzate in più province, la domanda dovrà essere presentata alla Provincia di Firenze soltanto se di prevalente coinvolgimento. Il prevalente coinvolgimento è connesso alla effettiva quota di finanziamento pubblico fruito dalle singole imprese/unità produttive e dalla localizzazione delle stesse (esempio: l'impresa A localizzata nella Provincia di Firenze fruisce di una quota di contributo di 5.000 euro e l'impresa B localizzata nella provincia y fruisce di una quota di 7.500 euro, la provincia di prevalente coinvolgimento NON RISULTERÀ la Provincia di Firenze). Solo nel caso non sia possibile rilevare un prevalente coinvolgimento, si farà riferimento al luogo in cui ha sede il soggetto proponente/capofila del piano. Qualora sede legale e operativa di quest'ultimo non coincidano si farà riferimento alla prima, se localizzata nel Provincia di Firenze, altrimenti alla seconda.

ART. 13 - AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

I Piani formativi sono ritenuti ammissibili, valutabili ed approvabili se:

- Risultano pervenuti entro la scadenza indicata nell'art. 4 del bando, all'Amministrazione competente in base a quanto previsto all'art. 12 del bando;
- Sono presentati da soggetto ammissibile anche alla luce delle norme sull'accreditamento (coerenza con l'art. 7);
- risultano ammissibili imprese e destinatari degli interventi (coerenza con l'art. 5);
- la quota di contribuzione pubblica è ripartita tra destinatari prioritari e non prioritari nel rispetto di quanto riportato all'art. 5;
- i lavoratori indicati ai numeri 1, 5 e 6 della lettera b) dell'art. 5, nonché i lavoratori appartenenti alla categoria dei destinatari non prioritari (lettera c dell'art. 5), qualora inclusi tra i destinatari del piano, si trovano in una delle situazioni contrattuali o lavorative previste dal medesimo art. 5, lett. d);
- sono coerenti con le tipologie di interventi ammissibili (art. 6) ivi compresi gli obblighi di cui alle lettere a (*tipologia di piano da scegliere in caso di disoccupati destinatari*), c (*settore Ateco in caso di piani settoriali*), d (*fad*) ed e (*localizzazione geografica delle unità produttive destinatarie*);

- sono individuate le imprese destinatarie degli interventi ed è allegata la relativa adesione (art. 5 lett. f);
- sono accompagnati da accordo con le parti sociali nelle forme e modalità di cui all'art. 8 e da eventuale accordo aziendale in caso di piano destinato a disoccupati;
- sono coerenti con quanto disposto all'art. 9 per quanto riguarda la durata e l'importo del piano;
- sono coerenti con quanto disposto all'art. 10 relativamente alla scelta del regime di aiuto e all'indicazione degli elementi necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile nel caso venga adottato il Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione;
- sono compilati sull'apposito formulario sottoscritto dal soggetto proponente e dai partner attuatori completo di schede di progetto esecutivo (PED), da presentare sia in copia cartacea che su floppy; solo qualora si tratti di Raggruppamento già costituito è sufficiente la sottoscrizione del soggetto capofila;
- sono corredati delle dichiarazioni e documenti indicati nell'articolo 11;
- sono completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario e del PED).

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura della Provincia di Firenze. Nel corso dell'istruttoria di ammissibilità è facoltà dell'Amministrazione competente richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui piani formativi pervenuti. La dichiarazione di ammissibilità/non ammissibilità dei piani formativi è effettuata tramite atto del Dirigente responsabile. La Provincia di Firenze informerà i soggetti proponenti circa la non ammissibilità dei piani formativi presentati. Le domande dichiarate ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

ART. 14 - VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dal Dirigente Responsabile della Provincia di Firenze. È facoltà del nucleo di valutazione richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni sui piani formativi presentati.

I piani formativi sono sottoposti a valutazione tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1) Qualità progettuale: sino ad un massimo di 60 punti con un particolare rilievo alla formazione di tipo tecnico e tecnico-operativo
2) Priorità: massimo 40 punti da attribuire nei seguenti casi
    i. Punteggio di priorità assegnato in relazione alla tipologia progettuale prescelta:
        1. in caso di piani di tipologia A (piani in materia di qualità e sicurezza che coinvolgano una grande/media impresa e relativo indotto): 15 punti
        2. in caso di piani di tipologia B (piani formativi settoriali): 15 punti
    ii. Punteggio di priorità assegnato in relazione all'entità di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:
        1. piani destinati al 100% ad azioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (15 punti);
        2. piani destinati in una percentuale pari o superiore al 50% ad azioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (10 punti);
        3. piani che prevedono fra il 20% ed il 50% di azioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (5 punti);
    iii. Punteggio di priorità assegnato ai piani che allegano parere positivo espresso dagli organismi paritetici provinciali o regionali di cui al D.Lgs n. 626/94 (5 punti);
    iv. Punteggio di priorità assegnato ai piani rivolti ad imprese con tassi di rischio INAIL pari o superiori a 80 punti (5 punti).

I piani formativi sono finanziabili se raggiungono un punteggio di almeno 50/100 e di almeno 40/60 sul criterio 1) "Qualità progettuale". Ulteriori specifiche del sistema di valutazione sono contenute nell'allegato B.

ART. 15 - GRADUATORIA

La Provincia di Firenze provvede ad approvare la graduatoria entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. *Accanto a ciascun piano formativo, la graduatoria fornirà il dato relativo alla tipologia progettuale di appartenenza fra le quattro indicate all'art. 6.*

La Provincia di Firenze provvede alla pubblicazione delle stesse al proprio Albo Pretorio ed alla notifica ai soggetti attuatori, mediante raccomandata A/R, dell'approvazione del finanziamento. I piani formativi vengono finanziati in ordine di graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili. La graduatoria dei piani approvati avrà valore fino ad esaurimento delle risorse. La Provincia di Firenze informa i soggetti presentatori dei piani formativi non ammessi a finanziamento circa l'esito dell'istruttoria condotta. Nell'atto di approvazione della graduatoria, la Provincia di Firenze stabilisce il termine massimo entro il quale le convenzioni (art. 16) dovranno essere stipulate e le autorizzazioni (art. 16) dovranno essere emanate e rese esecutive. *Trascorso tale termine può essere disposta la revoca del finanziamento accordato.*

ART. 16 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO APPROVATO

a) Rideterminazione costi: sulla base degli esiti della valutazione effettuata sul piano, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed una rideterminazione dei costi.

b) Associazione dei soggetti attuatori: qualora si sia in presenza di più soggetti che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del piano, deve altresì essere consegnato agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla comunicazione di attribuzione del finanziamento, l'atto di costituzione della associazione. I partners attuatori non possono essere variati e sostituiti a piano approvato, salvo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs n. 358/92 art. 10 e D.Lgs n. 157/95 art. 11) e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in merito alla sostituzione di imprese destinatarie che siano al contempo inserite nel partenariato. I soggetti finanziati devono altresì fornire gli altri dati inerenti il piano che dovessero essere richiesti dall'Amministrazione.

c) Convenzione/autorizzazione: in attuazione dell'art. 17 della L.R. 32/2002, per la realizzazione del piano si procede alla stipula di convenzione fra soggetto attuatore e Provincia di Firenze;
Lo schema di convenzione e di atto di autorizzazione sono predisposti da ciascuna Amministrazione provinciale/circondariale nel rispetto delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 569/06. In caso di associazione fra più soggetti, la convenzione è stipulata dal capofila.

d) Avvio del piano formativo: ai sensi del § B2.4 della D.G.R. n. 569/06, si considera data di avvio del piano, il giorno nel quale viene stipulata la convenzione. Soltanto a partire da questa data saranno considerate ammissibili a rendiconto le spese di realizzazione del piano, ad eccezione di quelle di progettazione. In casi debitamente motivati, il soggetto capofila a seguito dell'approvazione del finanziamento, può richiedere al Provincia di Firenze di avviare l'attività prima della stipula della convenzione o dell'emanazione di atto di autorizzazione, fermo restando che nella richiesta dovrà dichiarare esplicitamente di impegnarsi a seguire le modalità di realizzazione previste dalla normativa vigente. 10 giorni prima dell'avvio delle attività dovrà essere inviata al Provincia di Firenze una comunicazione di avvio dell'attività. I soggetti finanziati devono altresì essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute certificazioni qualora necessario.

e) Monitoraggio fisico e finanziario degli interventi: I soggetti attuatori sono altresì tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo quanto disposto in relazione ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo tramite il data base FSE della Regione Toscana.

f) Monitoraggio sulle azioni in materia di sicurezza: la Regione Toscana e la Provincia di Firenze possono attivare un monitoraggio sulle azioni oggetto del presente bando al fine di valutarne l'andamento ed apportare gli opportuni eventuali correttivi finalizzati a migliorarne gli esiti. I soggetti attuatori e le aziende destinatarie sono tenuti a collaborare con l'Amministrazione incaricata dell'effettuazione di tale monitoraggio.

g) Verifiche I soggetti attuatori sono tenuti ad accettare ed agevolare le attività di controllo e le verifiche amministrativo-contabili in itinere ed ex post decise ed effettuate dalle Amministrazioni competenti.

h) ***Erogazione del finanziamento***: il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità previsti nella normativa regionale di programmazione, gestione e rendicontazione del Fondo Sociale Europeo (D.G.R. n. 569/06). Sono fatte salve eventuali modifiche che la Regione Toscana voglia apportare alla normativa, sia in materia di erogazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori che su altre materie di propria competenza.

i) ***Rendicontazione***: In sede di rendicontazione della quota di cofinanziamento privato, i costi relativi alla retribuzione ed oneri di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto dovranno essere regolarmente documentati, facendo riferimento e dimostrando quanto la frequenza all'intervento formativo abbia effettivamente pesato, in termini di tempo e di quota retribuzione, sull'attività e sulla relativa retribuzione prevista nel contratto del soggetto inviato in formazione. Per ogni altro aspetto attinente la rendicontazione si fa riferimento alla D.G.R. n. 569/2006 e successive modifiche.

j) ***Normativa applicabile:*** i soggetti attuatori sono tenuti a conoscere e applicare la normativa regionale in materia di formazione professionale ed in particolare la normativa di programmazione, gestione e rendicontazione del Fondo Sociale Europeo (D.G.R. n. 569/06, e successive modificazioni). Non saranno in ogni caso riconosciute in sede di rendicontazione, e quindi non saranno finanziate, voci di spesa non ammissibili ai sensi delle suddette disposizioni normative. Nella predisposizione dei piani finanziari dovrà essere rispettato quanto indicato dalla D.G.R. n. 569/2006, nonché i vincoli di cui all'allegato F al presente Bando. Scostamenti dalle percentuali di costo previste in tale allegato dovranno essere rigorosamente motivati in sede di presentazione del piano (sezione F del formulario di presentazione) e saranno valutati a cura dell'apposito nucleo di valutazione.

k) ***Informazione***: Per le attività di diffusione, informazione, pubblicizzazione degli interventi i soggetti attuatori devono attenersi al Regolamento comunitario in materia di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla GUCE L 130/30 del 31.5.2000).

l) ***Controlli sulle dichiarazioni sostitutive****:* le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti attuatori (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del Provincia di Firenze.

ART. 17 - CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI E VALIDAZIONE DI NUOVI PROFILI PROFESSIONALI

Gli interventi formativi devono concludersi con il rilascio di attestati di qualifica/specializzazione o, in ogni caso, con attestato di frequenza o dichiarazione di percorso formativo effettuato.

La richiesta di costituzione della Commissione di esame per il rilascio di qualifica/specializzazione deve essere avanzata all'Ufficio Formazione Professionale almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'esame.

Qualora si intendano realizzare interventi per la formazione di nuovi profili professionali, attualmente non ricompresi nel repertorio regionale, e rilasciare a seguito degli stessi regolare attestato di qualifica, è necessario acquisire l'approvazione del profilo ed il suo inserimento nel repertorio regionale. In particolare la richiesta di approvazione del nuovo profilo deve essere avanzata al *Settore regionale FSE Sistema della formazione e dell'orientamento*, prima di presentare candidatura sul bando o comunque contemporaneamente ad essa utilizzando il MODELLO 4 approvato con decreto 1172 del 04.03.2004 e sue modifiche, scaricabile anche dalla pagina web della regione Toscana (*link formazione- sistema regionale delle competenze*). Il Settore regionale adotta il relativo esito e provvede a comunicarlo al soggetto attuatore entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. La procedura di approvazione di nuovi profili è disciplinata al § A.2.2 della D.G.R. n. 569/06, alla quale si rimanda.

ART. 18 - DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITA'

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Toscana e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. E' fatta salva comunque l'applicazione dell'art. 20 della Legge n. 633/41.

Detti prodotti dovranno essere consegnati alla Regione Toscana contestualmente alla presentazione della rendicontazione, pena il mancato riconoscimento delle spese comunque afferenti tali prodotti.
Per quanto riguarda il regime giuridico-economico dei prodotti delle attività di cui al presente bando, possono in concreto darsi i seguenti casi:

a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione acquisisce il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore, il quale ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali;
b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la Regione Toscana: di questi ultimi sarà fornita alla Regione una licenza d'uso o altro strumento giuridico che, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione, consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di consegna e che tenga indenne la Regione da eventuali contenziosi che potessero sorgere in merito.

ART. 19 - SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI MULTIMEDIALI, CONDIZIONI E VINCOLI

a) Condizioni e vincoli:
   I soggetti attuatori hanno l'obbligo di uniformare tutti i prodotti multimediali, eventualmente prodotti dal Progetto e destinati alla diffusione, agli standard adottati dal progetto TRIO.
   Non è in ogni caso ammissibile a finanziamento qualsiasi tipo di spesa relativa a: a) specifiche piattaforme di erogazione di contenuti; b) siti Web per l'erogazione di prodotti *e-learning*; c) prodotti di e-learning non compatibili con le specifiche tecniche sotto indicate.
b) Tipologie prodotti e specifiche per la realizzazione.

Tipologie di prodotti multimediali e specifiche per la realizzazione

I prodotti multimediali realizzati all'interno dei progetti si distinguono in due tipologie:
a) Prodotti espressamente progettati come moduli FAD la cui fruizione avviene on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning (progetto TRIO);
b) Altri prodotti a finalità informative o di diffusione.
I prodotti di cui alla lett. a) sono definiti "*prodotti e-learning*".
Tali prodotti dovranno uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di *web learning* (disponibili all'indirizzo kcmf.progettotrio.it/trio/upload/docs/21/33/99/TRIO_DOCUMENT_FILE213399.zip – portale attuale).
Gli uffici del Settore FSE Sistema della Formazione e dell'Orientamento e del soggetto gestore del sistema regionale di *web learning* potranno fornire informazioni dettagliate e materiali di lavoro appositamente predisposti per facilitare il raggiungimento dell'uniformità richiesta. E' disponibile per tale finalità il seguente indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it.
In fase di presentazione del progetto, i prodotti dovranno essere descritti secondo lo schema indicato nell'apposito allegato tecnico (allegato N). I prodotti saranno sottoposti a verifica in ordine alla conformità tecnologica e alla correttezza formale e sostanziale da parte del soggetto gestore del sistema toscano di *web learning*, che informerà la Regione di eventuali difformità riscontrate. Tale verifica avverrà: a) prima dell'avvio del corso, qualora il progetto presentato ne preveda l'erogazione tramite piattaforma TRIO; oppure: b) successivamente all'avvio del corso ma comunque prima del saldo conclusivo del finanziamento, qualora il progetto preveda l'erogazione del corso tramite piattaforma diversa già in disponibilità del soggetto attuatore. Le difformità rispetto alle specifiche di produzione o alle finalità del progetto comporteranno per il soggetto attuatore: nel caso a) la necessità di adattare il prodotto in modo da renderlo effettivamente fruibile tramite la piattaforma di TRIO o la rinuncia al progetto; nel caso b) la mancata ammissibilità a rendicontazione delle spese relative ai prodotti difformi. Le spese relative alla realizzazione dei prodotti e-learning possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie. Fanno parte della categoria di cui alla lett. b) "*altri prodotti multimediali*", in generale, i prodotti con finalità didattiche (dispense), di informazione o divulgazione siano esse fruibili tramite CD o altro supporto, o utilizzabili tramite internet. Le spese relative a questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie. La

Regione ha facoltà di inserire questi prodotti all'interno dell'Area Open del sistema regionale di *web learning*.

Strumenti per l'apprendimento collaborativo

Gli strumenti per l'apprendimento collaborativo (*newsgroup*, *forum*, *chat*, aula virtuale, videoconferenza) sono disponibili all'interno del sistema regionale di *web learning*. Non potranno pertanto essere ammesse a rendicontazione le spese relative a strumenti aventi funzionalità analoghe.

ART. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati dei quali la Provincia di Firenze entra in possesso in ragione del presente Bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 21 - PARI OPPORTUNITÀ

La Provincia di Firenze promuove e garantisce l'attuazione del principio delle pari opportunità.

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è la Direzione Politiche formative e formazione professionale (Dirigente Responsabile dott.ssa Sandra Breschi). Per i procedimenti di competenza della Provincia di Firenze (istruttoria di ammissibilità, valutazione, approvazione delle graduatorie, convenzioni/autorizzazioni, gestione interventi, monitoraggio e verifica della rendicontazione), la responsabilità del procedimento fa capo al Dirigente responsabile della Direzione Politiche formative e formazione professionale.

ART. 23 - INFORMAZIONI

Informazioni sul presente bando possono essere ottenute presso la Provincia di Firenze, Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale, via Capo di Mondo, 66 50136 Firenze, telefono 055/2760551- 055/2760088, Fax: 055/2760857 e.mail: legge236@provincia.fi.it

Il Bando e tutti gli allegati sono reperibili sul sito internet della Provincia di Firenze: http://formazione.provincia.fi.it/index.asp

L'elenco delle aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera C del Trattato della Regione Toscana è reperibile sul sito internet: http:// www.docup.toscana.it. La normativa di settore citata nel presente bando, è parimenti reperibile sul sito internet della Regione Toscana all'indirizzo http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/normativa.htm.

ALLEGATI

1. Specifiche del sistema di valutazione
2. Domanda di presentazione e dichiarazioni (fac-simili)
3. Formulario di presentazione del piano
4. Piano esecutivo (PED) comprendente: scheda previsione finanziaria, scheda riepilogo finanziario piano, scheda attività formativa e scheda aiuti di stato
5. Limiti voci di spesa
6. Elenco Attività economiche ATECO 2002
7. Modello di domanda di iscrizione al corso
8. Esemplificazione calcolo delle quote di finanziamento pubblico e di cofinanziamento privato
9. Specifiche per prodotti multimediali
10. Definizione di PMI in vigore dal 01.01.2005